



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Paolo Bisi

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci  
Mantova), L. Reina, A. Romano,  
P. Tetto, E. Tugnoli

**Collaborazioni**  
Unione Sindacati Agenti e  
Rappresentanti Commercio Italiani  
(USARCI)

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 6/2008  
Periodico mensile on line

Chiuso il 8.05.2024

# RATIO

## Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti  
di intermediazione commerciale

### Sommario 5/2024

**Opinione** - Domandare è lecito? **3**

## Imposte e tasse

**Imposte dirette** - Principali novità modello Redditi PF 2024 **4**


- Compensazione orizzontale con debiti erariali scaduti **6**

**Iva** - Liquidazioni periodiche Iva dal 2024 **8**


**Accertamento** - Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo **10**

## Contrattualistica

**Elementi contrattuali** - Diritti e oneri dell'agente per il pagamento delle provvigioni **14**

**Clausole e modelli**  - Contratto di spedizione di merci **18**

## Previdenza

**Enasarco**  - Indennità per malattia, infortunio e ricovero erogata da Enasarco **22**

## Contabilità

**Scritture contabili** - Scritture di assestamento al bilancio **26**

## Varie

**Diritto del lavoro** - Sanzioni sicurezza sul lavoro **30**

**Assicurazioni** - Danno civile extra-contrattuale: differenza tra attivo e passivo **34**

## Rubriche

**Giurisprudenza** - Rassegna giurisprudenziale **38**

# DIRITTI E ONERI DELL'AGENTE PER IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI


## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ONERE PROBATIVO DELL'AGENTE
- VICENDA PROCESSUALE

Art. 1749 c.c. - Art. 210 c.p.c. - Art. 12 Direttiva comunitaria 18.12.1986, n. 86/653/CEE  
 Cass. civ., Sez. II, ord., 12.12.2023, n. 34690 - Cass., sent. 26.04.2017, n. 10325

Nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale il Codice Civile riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a un fatto imputabile al preponente. Qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili.

### SCHEMA DI SINTESI



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

OBBLIGHI  
DEL PREPONENTE• **Disciplina  
civilistica**

- Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.
- Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. In particolare, deve:
  - .. avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi;
  - .. informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

- Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.
- L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.

- Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

- L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
- È nullo ogni patto contrario alle disposizioni ivi richiamate.

• **Direttiva  
comunitaria  
86/563/CEE**

- In ambito UE è stato stabilito un vero e proprio diritto dell'agente a richiedere e ottenere l'estratto dei libri contabili per verificare le provvigioni liquidate.

## ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE

## CASISTICA

- Nella pratica quotidiana si riscontra come l'onere probatorio posto a carico dell'agente, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni, sia particolarmente gravoso, in quanto è necessario dimostrare non solo gli affari conclusi dalla preponente, ma altresì la loro regolare esecuzione.
- Tale prova è talvolta difficile, in quanto la relativa documentazione non è in suo possesso ed è invece a disposizione della controparte. È invece una prova diabolica, per le provvigioni indirette, ossia quelle relative agli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona di sua competenza.

• **Problemi  
interpretativi**

- Nonostante il diritto all'acquisizione dell'estratto conto che individua le modalità di calcolo delle provvigioni spettanti riconosciuto dal Codice Civile (e dalla Direttiva Comunitaria) la giurisprudenza per molti anni ha disapplicato il principio giuridico.
- L'ordine di esibizione, in assenza della consegna spontanea da parte del preponente, è stato ritenuto non un diritto *tout court* dell'agente, bensì un ordinario mezzo di prova, non ammesso in via generalizzata, in quanto meramente esplorativo, ma solamente a seguito di allegazione dell'agente e specificazione di determinati affari per i quali solamente applicare l'ordine di esibizione (Cass., sent. 26.04.2017, n. 10325).

VICENDA PROCESSUALE

SVOLGIMENTO

- **Motivi della controversia**
  - Un agente conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, la ditta preponente con cui era stato concluso il contratto di agenzia per la vendita di specifici prodotti e impianti destinati al settore edile. La parte attrice lamentava il mancato pagamento di:
    - .. provvigioni maturate e non corrisposte da controparte;
    - .. provvigioni c.d. indirette su affari che la preponente aveva concluso in proprio, nella zona di esclusiva dell'agente, senza dargliene notizia.
  - In sede di citazione, l'agente chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di agenzia per fatto e colpa della società preponente, con condanna di quest'ultima alle indennità o al risarcimento del danno per il mancato preavviso e per la cessazione dei rapporti contrattuali, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni per le proprie inadempienze.
  - Costituendosi in giudizio, la ditta preponente aveva chiesto il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, per le plurime inadempienze, nonché al pagamento altro importo a titolo di corrispettivo della fornitura di materiali.
- **Soluzione di 1° grado**
  - Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 76/2014, in parziale accoglimento della domanda principale, condannava la committente al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte, rigettando le restanti domande, Ivi compresa quella riferita al pagamento delle provvigioni indirette.
- **Pronuncia dei Giudici remittenti**
  - La Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza 30.04.2019, n. 1744, respingeva l'appello principale dell'agente e, in parziale accoglimento di quello incidentale della ditta preponente, condannava l'agente al pagamento della fornitura.
  - Nelle motivazioni della pronuncia i Giudici di secondo grado lamentavano come l'agente, in sede di atto introduttivo del giudizio, non avesse assolto l'onere di specificare quali e quanti contratti la preponente avesse concluso nella zona dell'agente e con quali clienti, essendosi limitata ad allegare estratti di elenchi privi delle annotazioni utili a individuare i contratti in questione.
  - L'agente ricorreva, con un unico motivo, illustrato da memoria, per la Cassazione della decisione d'appello; la committente resisteva con controricorso.

SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

- **Motivi del ricorso**
  - L'agente chiedeva il riconoscimento delle provvigioni c.d. indirette, cioè quelle sugli affari conclusi dalla preponente nella zona di esclusiva dell'agente,
  - Secondo i Giudici di secondo grado l'agente non aveva fornito la prova, di esibizione dei libri contabili della preponente, in violazione violato dell'art. 1749 c.c., che sancisce il diritto dell'agente a tale mezzo di prova.
  - Al contrario, l'agente rimarcava che, pur non avendo fornito l'elenco degli affari contestati e del loro ammontare, aveva provato per testi e con documenti la conclusione da parte della ditta preponente di alcuni affari nella zona di esclusiva dell'agente.

<b>Prova diabolica</b>	In particolare, veniva specificato che tale prova poteva essere acquisita soltanto con l'adempimento dell'ordine di esibizione della contabilità di controparte che, evidentemente, aveva tenuto nascoste alcune operazioni per non corrispondere all'agente le relative provvigioni.
------------------------	---
- **Principio di diritto**
  - Le argomentazioni dell'agente sono state accolte dalla Corte di Cassazione.
  - “È principio di diritto consolidato, in tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 D.Lgs. 303/1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto al fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.” (Cass., Sez. II, sent. 31.05.2022, n. 17575 e Cass., Sez. II, sent. 31.03.2023, n. 9064).

**SOLUZIONE  
DELLA CASSAZIONE  
(segue)**

• **Documentazione probatoria**

- Non è conforme al diritto la reiezione dell'istanza dell'agente mirante all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni.
- Non è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente e, pertanto, il diritto a ottenere l'esibizione per estratto della contabilità del preponente deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui l'agente pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.

• **Esibizione libri contabili**

- È stato precisato che:
  - .. in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre che della distinzione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. 14.01.2016, n. 486 e Cass. 18.07.2022, n. 22536);
  - .. nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale il Codice Civile riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a un fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell'art. 210 c.p.c. (Cass., sent. 31.05.2022, n. 17575).

• **Principi di lealtà e buona fede**

- Nell'interpretazione dei Giudici, deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di agenzia, se il preponente, nei rapporti con l'agente, non si attiene all'obbligo di agire con lealtà e buona fede e non lo informa, fornendogli la necessaria documentazione contabile, degli affari che sono stati conclusi nella zona di esclusiva dell'agente, in sede contenziosa, quest'ultimo ha facoltà di chiedere e ottenere l'esibizione della contabilità del preponente al fine di fornire la prova, della quale è onerato, delle provvigioni dirette e/o indirette a lui spettanti.

• **Conclusioni**

- Nel caso di specie, il giudice di merito si è discostato dai consolidati principi elaborati dal Supremo Collegio, laddove ha dichiarato inammissibile, in quanto generica ed esplorativa, l'istanza di esibizione proposta dall'agente, senza considerare:
  - .. da un lato, che un teste aveva confermato che nella documentazione prodotta dall'agente erano indicati i clienti direttamente contattati dalla ditta preponente all'insaputa dell'agente;
  - .. dall'altro, che, in assenza delle necessarie informazioni, il diritto dell'agente alla liquidazione delle provvigioni indirette può essere tutelato soltanto acquisendo, con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., un quadro nitido dell'intera contabilità del preponente.
- In definitiva, stato accolto il ricorso proposto dall'agente, cassata la sentenza impugnata e rinviato il gravame alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

# DANNO CIVILE EXTRA-CONTRATTUALE: DIFFERENZA TRA ATTIVO E PASSIVO


## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1218 c.c.

La responsabilità contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c., dichiara che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno quando questo danno c'è o si verifica se non prova che l'inadempimento / ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Si tratta di una fattispecie giuridica che deriva dall'inadempimento delle obbligazioni: non è quindi necessario trovarsi in presenza di un danno per richiamare la responsabilità. L'elemento del danno eventuale, e il conseguente obbligo di procedere al risarcimento, potrà sorgere in un momento successivo all'inadempimento e non in un tempo precedente allo stesso. Si parla di danno eventuale perché nei fatti, quest'ultimo, potrebbe anche non esistere. Al contrario di quella contrattuale, la responsabilità extracontrattuale non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti, ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Esempi di responsabilità extracontrattuale sono i danni conseguenti un sinistro stradale o provocati da un medico dipendente di una Struttura sanitaria, laddove il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il paziente e la Struttura. L'ordinamento riconosce anche ipotesi di responsabilità extracontrattuale c.d. "oggettiva", che prescindono dal requisito della colpevolezza. In tali casi il danneggiante risponde, quindi, del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta. Tra i principali casi di responsabilità oggettiva possiamo ricordare la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.), per danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.) e dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati dai minori (art. 2048 c.c.). Per ottenere il risarcimento il soggetto danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, compresi la colpa o l'eventuale dolo del danneggiato, la perdita subita e il nesso causale tra la condotta dell'autore dell'illecito e il danno patito.

### SCHEMA DI SINTESI



## APPROFONDIMENTI

RESPONSABILITÀ  
CIVILE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipologie</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'area della responsabilità civile si distingue essenzialmente in:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. responsabilità extracontrattuale (o aquiliana, o responsabilità da fatto illecito);</li> <li>.. responsabilità contrattuale.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabilità contrattuale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La responsabilità civile contrattuale, definita dall'art 1218 c.c., sorge in capo al debitore che non abbia eseguito la prestazione dovuta o non lo abbia fatto correttamente (ad esempio, nel caso di adempimento tardivo o parziale): è la responsabilità derivante dalla violazione di obblighi contrattuali.</li> <li>• In altre parole, il contraente che abbia causato un danno all'altro per non avere ben adempiuto al proprio dovere, sarà tenuto a risarcirlo, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo sia dovuto all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile a esso debitore.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabilità extracontrattuale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La responsabilità extracontrattuale nasce a seguito dell'illecito compiuto nell'ambito di rapporti tra due o più soggetti non precedentemente legati da un vincolo contrattuale.</li> <li>• L'illecito extracontrattuale viola una situazione giuridica soggettiva tutelata in modo assoluto, fra cui per esempio l'incolumità della persona. In tal caso il danneggiato ha l'onere di provare il danno, l'azione lesiva, la colpa o il dolo, e il nesso di causalità fra l'azione e il danno lamentato.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Esempio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un caso tipico di responsabilità civile è quella da sinistro stradale: per un illecito stradale in esito al quale è stato causato un danno a un soggetto (diverso dal conducente), il conducente dovrà risarcire il danneggiato (per il tramite, eventualmente, dell'assicurazione).</li> <li>• Di contro il danneggiato dovrà provare il danno subito, che il danno subito sia stato causato dall'azione colposa o dolosa del conducente, e l'ammontare del danno stesso.</li> <li>• O ancora, in caso di reato, la parte danneggiata potrà costituirsi parte civile ovvero instaurare autonomo giudizio per ottenere il risarcimento di quanto patito in ragione del fatto-reato.</li> </ul>

RESPONSABILITÀ  
DA FATTO ALTRUI

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disciplina</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La norma di riferimento è contenuta nell'art. 2043 c.c., secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".</li> <li>• La formulazione ampia e generica dell'articolo in esame permette di applicare il suo contenuto alle più svariate ipotesi di fatto illecito, qualora sussistano i requisiti di legge previsti.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presupposto</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il riconoscimento della responsabilità aquiliana è richiesta la presenza dei seguenti elementi fondamentali:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il fatto illecito contrario al principio del <i>neminem laedere</i>;</li> <li>.. la lesione ingiusta di un diritto e/o interesse giuridicamente rilevante;</li> <li>.. il nesso di causalità tra il fatto commesso e il danno subito;</li> <li>.. la colpevolezza dell'agente di compiere un atto contrario alla legge e l'imputabilità del fatto lesivo.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compito del giudice</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La presenza di tutti questi presupposti sarà valutata caso per caso dal giudice adito, al quale compete altresì la determinazione del <i>quantum</i> risarcibile (ovvero della somma da liquidare a titolo di risarcimento), tenuto conto della domanda del danneggiato e delle circostanze del caso concreto.</li> </ul>

**RISARCIMENTO  
DA SINISTRO  
STRADALE**

• **Ipotesi**

- Tra le ipotesi di applicazione più frequente della disciplina della responsabilità da fatto illecito altrui, un ruolo centrale riveste senza dubbio quella derivante da sinistri stradali.
- Secondo quanto previsto dal novellato Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7.09.2005, n. 209) colui che abbia subito un danno derivante da un sinistro stradale può chiedere il risarcimento alla Compagnia assicurativa del mezzo che ha causato l'incidente o, in presenza di precisi presupposti, alla propria assicurazione a titolo di "risarcimento diretto".

• **Richiesta assicurazione del terzo**

- La richiesta dovrà essere presentata alla Compagnia che assicurava il mezzo investitore al momento del sinistro, insieme a tutti i documenti necessari a dimostrare la validità delle pretese risarcitorie, ivi compresi i dati identificativi dei soggetti coinvolti, le foto degli autoveicoli e, a pena di inammissibilità della domanda, la dichiarazione di disponibilità a far visionare il mezzo investito dai periti assicurativi per la corretta istruzione della pratica.

• **Richiesta propria assicurazione**

- Nel caso invece di risarcimento diretto, il danneggiato deve indirizzare la domanda di risarcimento direttamente alla propria assicurazione (e non quindi a quella del mezzo colpevole), così riducendo in modo esponenziale i tempi per la procedura di liquidazione.
- Anche in questo caso la legge applicabile (art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private) prevede che il danneggiato debba fornire idonea prova a supportare la richiesta di risarcimento, ma questa disciplina permette di velocizzare l'attività istruttoria e, quindi, il risarcimento stesso dei danni subiti dall'assicurato.

**DANNO CIVILE ATTIVO  
E PASSIVO**

• **Ipotesi**

- Prendendo come esempio un'attività di professionista, possiamo ipotizzare che il professionista nell'ambito della propria attività possa inavvertitamente causare un danno al cliente.
- Ora, la differenza sostanziale sta proprio nel nesso causale intercorrente tra l'evento e il danno patito dal soggetto terzo.

• **Differenza**

- Da un lato, potrebbe avvenire che il professionista debba richiedere un risarcimento a un terzo per i danni da questo involontariamente causati e, dall'altro lato, potrebbe essere il professionista a dover risarcire un terzo per i danni a esso causati nello svolgimento dell'attività professionale.
- Nella prima ipotesi si parla di danno civile extracontrattuale attivo ovvero quando l'assicurato si deve attivare con una richiesta risarcitoria nei confronti di un terzo, che gli ha arrecato involontariamente un danno materiale o fisico.
- Nella seconda ipotesi invece si parla di danno civile extracontrattuale passivo ovvero quando l'assicurato ha arrecato involontariamente un danno materiale o fisico a un terzo.